

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno  Numero  Sezione 

## Soggetto Imputato

- Datore\_Lavoro\_Pubblico   
  Datore\_lavoro\_Privato   
  CSP/CSE   
  Dirigente   
  Responsabile\_Lavori  
 Committente   
  Preposto   
  RSPP   
  Lavoratore  
 Altro

## Esito

- Assoluzione  
 Condanna   
  Pena detentiva   
  Pena sia detentiva che pecuniaria   
  Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso   
  Risarcimento alla costituita parte civile  
 Quantum   
 Altri elementi

1\* Grado

2\* Grado

precedente cassazione

Precedente appello

## Classificazione evento

- Infortunio   
  Malattia   
  Non riguarda un infortunio  
 Lesioni   
  Morte

## Soggetto leso

- Operaio   
  Artigiano   
  Impiegato   
  Imprenditore   
  Ulteriori soggetti lesi   
 Altro    
 Salute Sicurezza

## Fattispecie

Dopo avere caricato la forca della gru condotta da un collega con blocchi di cemento meramente posizionati su una pedana di legno e non bloccati in alcun modo, veniva colpito alla testa da un blocco forato in cemento che si era staccato durante il sollevamento in alto.

## Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

### Principio di diritto

L'imprudenza delle vittime non esclude la responsabilità di chi è tenuto a prevenire ed a vigilare, essendo le norme in materia di infortuni tese, per definizione, a prevenire comportamenti anche colposi del lavoratore, dovuti a stanchezza, distrazione indotta dalla ripetitività delle mansioni aut similia.

Quanto al tema incentrato sul non avere la vittima indossato il casco, non risponde al vero che la sentenza di secondo grado eluda il problema posto dalla difesa.

La Corte territoriale osserva al riguardo, correttamente, che è assolutamente prevedibile che il lavoratore, per una serie di ragioni, che elenca (sottovalutazione del rischio, eccesso di sicurezza, scarsa informazione), sottovalutando il rischio, trascuri di indossare il casco ma, al contempo, evidenzia che questo rischio il datore di lavoro e coloro che rivestono una posizione di garanzia sono tenuti a governare : affermazione indubbiamente esatta, tenuto conto che il casco è, per definizione, dispositivo individuale eludibile, mentre la tettoia è una barriera non eludibile.

Con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, si rinviene adeguata motivazione, che non elude i motivi di appello, incentrata su gravità del fatto, grado della colpa, mancata adozione di cautele di tipo basilare atte a prevenire quanto accaduto, conoscenza del rischio per averlo previsto e valutato nel piano sicurezza ma senza dare attuazione in concreto allo stesso, assenza di profili positivi per il riconoscimento di un'attenuazione di pena.

### Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto\_del\_ricorso Ricorso\_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

### Dispositivo

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicazione dell'art.175 c.p. (ndr. Non menzione della condanna nel certificato penale); con rinvio alla Corte d'Appello di Catania.

Condanna gli imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili tutte, liquidate in €.3.500,00, oltre accessori per legge.

### Note

L'imputato riveste il ruolo di datore di lavoro dell'impresa fruitrice del lavoratore distaccato.

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**